

Centro Ricerche Fusione
Sede: c/o Consorzio RFX
Corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova
CF: 80006480281

PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca
Componente 2: Dalla ricerca all'impresa
Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione",
finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU
Progetto NEFERTARI (Area tematica: Energy)
CUP: B53C22003070006

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di amplificatori per fotodiodi per il potenziamento della diagnostica Tomografia SXR di RFX-mod2 per il Centro Ricerche Fusione dell'Università degli Studi di Padova.
CUP: B53C22003070006
CIG: A0407F1693

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

	PREMESSA	Pag. 2
Art. 1	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	Pag. 2
Art. 2	IMPORTO ECONOMICO DELL'APPALTO	Pag. 2
Art. 3	DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PNRR	Pag. 3
Art. 4	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	Pag. 4
Art. 5	GARANZIA DEFINITIVA	Pag. 5
Art. 6	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 6
Art. 7	RAPPORTI CONTRATTUALI	Pag. 7
Art. 8	SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	Pag. 8
Art. 9	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONTRAENTE	Pag. 8
Art. 10	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	Pag. 8
Art. 11	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	Pag. 9
Art. 12	VARIANTI	Pag. 10
Art. 13	SUBAPPALTO	Pag. 10
Art. 14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	Pag. 11
Art. 15	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	Pag. 11
Art. 16	NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	Pag. 11
Art. 17	PENALI	Pag. 11
Art. 18	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	Pag. 13
Art. 19	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Pag. 13
Art. 20	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	Pag. 14
Art. 21	RECESSO ex art. 109 D.Lgs. n. 50/2016	Pag. 14
Art. 22	RECESSO ex art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012	Pag. 15
Art. 23	CODICE DI COMPORTAMENTO	Pag. 15

Art. 24	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	Pag. 15
Art. 25	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	Pag. 15
Art. 26	CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	Pag. 16
Art. 27	CONTROVERSIE	Pag. 16
Art. 28	NORMATIVA APPLICABILE	Pag. 17

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (in seguito, per brevità, "Ente") e l'Aggiudicatario (di seguito "Contraente" o "Appaltatore") avente ad oggetto l'affidamento della fornitura descritta nel successivo art. 1, e nel Capitolato tecnico, per il Centro Ricerche Fusione dell'Università degli Studi di Padova.

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento della fornitura di n. 140 (centoquaranta) amplificatori corrente-tensione da utilizzare per misurare le correnti prodotte da fotodiodi esposti al flusso di raggi X emesso dal plasma di RFX-Mod2, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.
2. La fornitura dovrà essere consegnata al Centro Ricerche Fusione, presso la sede del Consorzio RFX, corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova, entro il 25 gennaio 2025. Le tempistiche della fornitura sono indicate nell'art. 10 del Capitolato tecnico - Piano temporale del contratto.
3. Come previsto dal Capitolato tecnico, la fornitura comprenderà anche:
 - i manuali, la documentazione tecnica, software di controllo,
 - set di ricambi,
 - servizio di trasporto e consegna,
 - collaudo presso il contraente e presso la sede del Consorzio RFX),
 - garanzia minima di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di servizio di assistenza tecnica.

Art. 2 - IMPORTO ECONOMICO DELL'APPALTO

1. L'importo stimato a base di gara ammonta a Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00), non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo economico di contratto risulterà da quanto offerto in sede di gara, a cui sommare IVA ai sensi di legge.
2. Trattandosi di mera fornitura, non è obbligatoria la stima dei costi della manodopera.
3. L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dal contraente e l'importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara. Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. L'importo, comunque, può variare in diminuzione in quanto il corrispettivo di contratto sarà riferito solo a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI APPALTO E ADEMPIMENTI PNRR

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici:

1) che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

2) diversi da quelli indicati nel comma 2 del suddetto art. 47 e che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

La mancata produzione della relazione comporta inoltre l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3) di cui al comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/2021, oltre al rispetto degli obblighi previsti al punto 2 del presente articolo, sono, altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 bis del predetto articolo, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale

In ogni caso, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

4) in fase di esecuzione l'Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti come meglio specificato nella parte tecnica delle presenti condizioni particolari di contratto.

Art. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura) con le seguenti modalità:

- 30% dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione, a seguito di eventuale richiesta dal contraente, come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- 20% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione dei test in ditta,
- 50% a saldo, successivamente al rilascio, da parte del RUP o del DEC della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non richieda l'anticipazione, il 30% dell'importo contrattuale non erogato a titolo di anticipazione verrà erogato alla consegna della fornitura.

2. Le fatture verranno pagate, con ordinativo di pagamento a favore del contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, del saldo, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere inviata obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatta secondo le norme fiscali in vigore, intestata all'Università degli Studi di Padova – Centro Ricerche Fusione, corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova – CF 80006480281 - P.IVA: IT00742430283 con codice univoco ufficio Z6VHK4.

3. Il contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

5. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto MISE del 16/09/2022. La cauzione è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all'art. 12 del Disciplinare di gara. Per fruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

2. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'operatore:

a) con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (Pagina in italiano ed inglese: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1230&lang=it> esclusi i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo: una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento ed effettuare il versamento in un secondo momento (entro la data di scadenza indicata nell'Avviso, fatti salvi i termini indicati dall'Ente) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e inoltrata all'Ente;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.107 del D. L.vo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

3. Ferme restando le modalità di costituzione della cauzione definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia definitiva può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al punto b) del comma 3 non è

ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221; la ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente dovrà essere inoltrata all'Ente. Prima della consegna, l'appaltatore dovrà produrre la bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta L. n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

2. L'Appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari

o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., “dedicati” - anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara indicato in oggetto.

4. Il contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. Resta, comunque, inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Salvo diverse disposizioni l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione e potrà provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento e, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di

disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione in via d'urgenza.

5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento.

6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONTRAENTE

1. Il contraente è responsabile verso l'Ente dell'esatta e puntuale realizzazione della fornitura e dei servizi oggetto dell'appalto nonché del buon esito dei servizi in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

Art. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Il contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al contraente di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

6. Il contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone, proprietà e cose a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il contraente dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) per sinistro. Detta polizza dovrà essere conclusa e fatta pervenire all'Ente prima della stipula del contratto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui il contraente risponderà comunque nel suo valore complessivo.

3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primarie compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Sono a

carico del contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nell'esecuzione dell'appalto.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile, il contraente potrà dimostrare l'esistenza di polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto in oggetto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai punti precedenti.

5. Qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.

6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

7. Qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al presente punto, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 - VARIANTI

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- nel caso di prestazioni supplementari da parte del contraente che si siano rese necessarie e non siano incluse nel presente contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), numeri 1) e 2), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma, lett. c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il contraente, comunque, non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. In riferimento al subappalto, si rinvia a quanto precisato all'art. 11 del Disciplinare di gara e all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente all'art. 105 e all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

1. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto ed in tale ambito fornirà all'Appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo, reperibile al sito <http://www.unipd.it/sicurezza-appalti>. Tale documento sarà debitamente firmato in sede di stipulazione del contratto o di sottoscrizione del verbale di esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento farà parte integrante del contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'impresa per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato tiene conto, a prescindere dall'offerta dell'impresa, degli oneri per la sicurezza che l'impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti a ribasso.

Art. 17 - PENALI

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.
2. Si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o di non ottemperanza per le seguenti fattispecie:
 - ritardi nei tempi di consegna previsti e in generale per le tempistiche dettate dal capitolato tecnico (a titolo di esempio: collaudo presso la sede del contraente, consegna, collaudo presso la sede dell'Ente);
 - per difformità dei beni consegnati o dell'espletamento del servizio richiesto rispetto alle specifiche indicate nella parte tecnica, fino alla completa conformazione.
3. L'Ente potrà applicare, inoltre, le seguenti penali:
 - per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai materiali, ai mezzi, agli utensili ed alle attrezzature impiegate per rendere la prestazione, verrà applicata una

penale di Euro 100 (cento/00) per ogni giorno in relazione al quale sia accertata una violazione e per ogni addetto. In ogni caso gli addetti non in regola non potranno svolgere le prestazioni, riservandosi l'Ente, in caso di controllo, la facoltà di intimare e diffidare gli stessi dalla continuazione delle prestazioni;

- per violazioni in tema di trattamento dei dati personali, Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;

- per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;

- per mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, Euro 500,00 (cinquecento/00), qualora sia dovuta;

- per l'accertamento, in qualsiasi tempo, del mancato possesso *ab origine* dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del Codice, o dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del Codice.

4. L'applicazione delle suddette penali avverrà in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

- b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto o della sottoscrizione del verbale di esecuzione d'urgenza.

5. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione "comunicazioni" della procedura telematica di gara. Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

6. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del DL n. 77/2021 l'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 20% dell'importo globale del contratto. Superato il 20% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione dell'appalto, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza

e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio.

5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di applicare la penale prevista dall'art. 18 del presente Capitolato e dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 19 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'Ente e il contraente si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali in conformità all'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE allegata al disciplinare consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.

3. Il contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, relativamente ai dati personali trattati dal contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

4. Nel caso in cui le misure di sicurezza adottate dal Responsabile Iniziale/Sub responsabile del trattamento/terzo autorizzato dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Ente assegnerà, con atto scritto, un termine entro il quale l'Appaltatore dovrà adottare tutte le idonee misure necessarie. Qualora l'Appaltatore non si adegui entro il termine assegnato, l'Ente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva costituita in favore dell'Ente ai sensi dell'art. 4 del presente Capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato Amministrativo, da quello Tecnico e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- n. 3 (tre) gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- esito negativo per due volte consecutive della verifica di conformità, con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di 3 (tre) giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nell'adeguamento alle non conformità rispetto ai requisiti minimi e all'offerta tecnica presentata;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza come previsto all'art. 18 del presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% (venti per cento) del valore dello stesso.

2. Nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del contraente l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime il contraente dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa all'esecuzione dell'appalto, che non sia stata ancora consegnata.

Art. 21 - RECESSO EX ART. 109 DEL D.LGS. N. 50/2016

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22- RECESSO EX ART. 1, COMMA 13 DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) - all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità e di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il contraente si obbliga a proseguire la fornitura sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di cui trattasi. In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

2. In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. 3269 del 07/11/2014
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente.

Art. 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Si applicano inoltre le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università, qualora compatibili. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova: <https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

Art. 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi. Qualora venga promossa nei

confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

2. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 26 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante prevede l'applicabilità della clausola di revisione prezzi sia in aumento che in diminuzione nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

2. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore e sarà applicabile decorsi i primi 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto di fornitura. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Verranno in ogni caso valutate solo variazioni accertate che risultino superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario, dovendosi ricondurre eventuali variazioni inferiori ricomprese nell'alea contrattuale. L'Ente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di valutare le variazioni di prezzo sia con riferimento a singole prestazioni, che con riferimento a gruppi di prestazione o all'intero complesso dei servizi offerti dal Contraente e di effettuare quindi una valutazione globale dell'incidenza delle variazioni verificatesi nel periodo di esecuzione contrattuale.

3. Si precisa che l'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma impegna soltanto la Stazione Appaltante, a richiesta espressa del Contraente, a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto.

4. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici ISTAT; in mancanza di pubblicazione degli stessi potranno essere presi a parametro gli indici FOI, nel limite massimo del 75%, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei dalla Stazione Appaltante.

Art. 27 – CONTROVERSIE

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto all'Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 28 - NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competente.